



PROVVEDIMENTO SINDACALE N. ~~25~~ 21 DEL 21 OTTOBRE, 2025

OGGETTO: Istituzione ed assegnazione posteggi per la vendita di piante e fiori in occasione della commemorazione dei defunti.

IL SINDACO

Accertato che nel periodo in cui ricorre la commemorazione dei defunti vi è un afflusso straordinario di persone che si riversano nelle vie cittadine e più complessivamente per far visita al cimitero dove riposano i loro defunti più vicini e più cari;

Ritenuto interesse della collettività e dei consumatori che le operazioni di compra-vendita si svolgano nelle forme di correttezza e di equilibrio della domanda-offerta;

Rilevata la necessità, per far fronte ad esigenze temporanee e tradizionali, dover istituire, nella ricorrenza della commemorazione dei defunti n° 3 posteggi temporanei in prossimità del cimitero comunale;

Visto il vigente regolamento comunale del mercato settimanale, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 25 luglio 2000, il quale all'art. 67-in rubrica- "posteggio in occasione di fiere e sagre" stabilisce che "in occasioni di fiere e sagre il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee nel numero che ritiene più opportuno, in considerazione dell'entità della manifestazione, per assicurare la migliore funzionalità della stessa";

Visto l'art. 8 — in rubrica — Condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche della legge regionale 18/95, il quale statuisce che:

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco.
2. Il Sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determina l'orario di vendita dei mercati rionali delle altre forme di commercio. L'orario del commercio in forma itinerante può essere diverso a quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per le attività delle somministrazioni.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse
4. L'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal Sindaco sentita la commissione di cui all'art- 7, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Visto l'art. 11 in rubrica — Determinazione delle aree pubbliche — della L.R. n. 18/95, il quale statuisce che:

1. Nell'ambito della fiera o mercato i posteggi sono dislocati dal Sindaco secondo i criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze delle condizioni igienico-sanitari prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi stessi
2. Possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) con la medesima procedura stabilita dall'art. 8 comma 4.
3. Le aree per mercati e fiere locali, fiere — mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'art. 1, e sono stabilite dal Sindaco con il provvedimento di istituzione.
4. Le aree destinate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) e b) possono consistere di un insieme di posteggi o contigui o situati in zone diverse.

Visto l'art. 12 — in rubrica — Aree destinate a fiera o mercati — della L. R. n. ° 18/95, il quale statuisce che:

1. Per le Aree di cui al presente art. si applicano le disposizioni di cui all'art. 11. Il Sindaco può stabilire che tali aree in tutto o in parte possano essere utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche, qualora la fiera o il mercato siano stati istituiti come fiera o mercato di determinati prodotti.
2. La concessione del posteggio nelle aree di cui al presente articolo ha durata limitata ai giorni di fiera o mercato.
3. Hanno titolo di priorità dell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui al presente articolo i titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o mercato.
4. Nelle fiere o mercati di cui all'art. 2, comma 7, il titolo di priorità può essere fatto valere dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), solo quando si tratti di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. ° 398.
5. il possesso del titolo di priorità dell'assegnazione dei posteggi è assegnato dal Comune. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero di presenze sulla fiera o mercato, la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.° 2011.
6. La domanda di autorizzazione per le fiere, sagre e manifestazioni, è presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle stesse ed il Sindaco rilascia l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dello svolgimento.

Viste le istanze pervenute;

Dato atto che tali autorizzazioni sono valide soltanto in occasione della commemorazione dei defunti anno 2025 e sono rilasciate esclusivamente nei limiti di posteggi appositamente previsti;

Vista la Legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 c.s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000

Visto l'OA.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto la L.R. n.° 18/95 e s.m.i.,

DETERMINA

Di istituire in occasione della commemorazione dei defunti del corrente anno, in prossimità del cimitero comunale n.° tre posteggi di cui n.° 1 all'ingresso principale lato valle del cimitero, n.° 1 all'inizio della stradella di accesso all'ingresso lato monte del cimitero, e n.° 1 all'inizio della strada S. Michele - S. Francesco di Paola - S. Carlo (circonvallazione), lato destro, i quali saranno opportunamente segnati dal Servizio di Polizia Municipale;

Di ripartire i posteggi in ossequio a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 12 della L.R. n. ° 18/95, come segue:



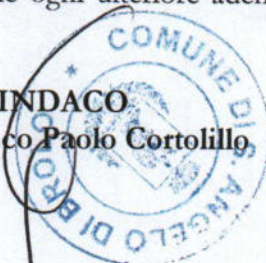
1. Posteggio all'ingresso principale lato valle del cimitero: Ditta Segreto Lucia Anna Maria;
2. Posteggio all'inizio della stradella di accesso all'ingresso lato monte del cimitero: Ditta Rifìci Eleonora
3. Posteggio all'ingresso della strada S. Michele - S. Francesco di Paola - S. Carlo (circonvallazione): Ditta Quadrifoglio s.a.s.

Di disporre che è possibile effettuare la vendita nelle giornate dal 29 ottobre al 02 novembre 2025 e che l'orario di vendita sia ricompreso nella fascia oraria dalle ore 07:30 alle 20:00;

Di demandare al Servizio di Polizia Municipale ogni ulteriore adempimento derivante dal presente atto.

IL SINDACO

Dott. Francesco Paolo Cortolillo



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

98060 Provincia di Messina

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Sant'Angelo di Brolo, li

22/10/2025

FUNZIONARIO

